

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 265 /A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 266 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo IERA e Giovanni VRENNA e della società F.C. CROTONE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO IERA, Responsabile Sanitario tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44, comma 2, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver garantito la dovuta aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra e nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver fatto depositare in locali idonei gli indumenti puliti destinati ai calciatori, lasciando che gli stessi venissero posti in un contenitore collocato all'aperto lungo il corridoio di passaggio che conduce alla porta di accesso agli spogliatoi, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

GIOVANNI VRENNA, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante tesserato all'epoca dei fatti per la società F.C. Crotone S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell'art. 44 comma 1, delle N.O.I.F. e delle "Indicazioni per la ripresa degli allenamenti delle squadre di Calcio Professionistiche e degli arbitri", nonché di quanto previsto dal C.U. 78/A del 01/09/2020 in caso di "Mancata osservanza dei Protocolli Sanitari" e delle "Indicazioni generali per la pianificazione, organizzazione e gestione delle gare di calcio professionistico in modalità "a porte chiuse", finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" del 28/09/2020, per non aver vigilato o comunque per non aver fatto osservare l'obbligo di presidiare l'accesso al luogo di allenamento, consentendo a chiunque l'ingresso in assenza della dovuta misurazione della temperatura e della saturazione; nonché per non aver garantito la dovuta aerazione e ventilazione forzata nei locali palestra e nelle docce ubicate all'interno dello spogliatoio; per non aver fatto depositare in locali idonei gli indumenti puliti destinati ai calciatori, lasciando che gli stessi venissero posti in un contenitore collocato all'aperto lungo il corridoio di passaggio che conduce alla porta di accesso agli spogliatoi, con ciò mettendo a rischio la salute dei soggetti appartenenti alla società e di

coloro i quali abbiano avuto contatti con i medesimi esponendoli a contagio da COVID-19;

F.C. CROTONE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché per responsabilità propria in relazione agli obblighi previsti dal C.U. 78/A del 1/09/2020;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo IERA e dal Sig. Giovanni VRENNA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Massimo IERA, di € 1.315,00 (mille e trecentoquindici) di ammenda per il Sig. Giovanni VRENNA, e di € 1.750,00 (mille e settecentocinquanta) di ammenda per la società F.C. CROTONE S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina